



# LEGA REGIONALE CALCIO MARCHE SETTORE DISCIPLINARE *Giudice d'appello*

Stagione Sportiva 2009 – 2010

Comunicato Ufficiale N° 4 / S.D. del 23 / 11 / 2009

Si trascrive integralmente il testo delle decisioni del Giudice d'appello relative alla riunione tenutasi in Ancona il 20 novembre 2009.

**“ RICORSO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SAN SILVESTRO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL GIOCATORE PAOLINI BRAMANTE FINO AL 30.6.2010 (Delibera del Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino – Comunicato Ufficiale n. 5 del 4.11.2009 – Calcio a 11).**

Il Giudice Disciplinare della Lega Calcio Provinciale di Pesaro Urbino, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 4.11.2009, squalificava fino al **30 giugno 2010** il giocatore **Paolini Bramante**, per atto di violenza nei confronti dell'arbitro al 19' del 1° tempo della partita San Silvestro – Calcinelli United del 31.10.2009, valida per la quinta giornata di andata del girone B del campionato provinciale di calcio a undici.

Propone gravame a questo Giudice d'appello l'Associazione Sportiva San Silvestro, per ottenere una congrua riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Sostiene l'appellante che il Paolini, espulso per doppia ammonizione, si è sentito “profondamente discriminato e trattato male” dalla decisione arbitrale, a suo dire esagerata, decisione che ha portato il tesserato a compiere il gesto – comunque brutto ed inammissibile, ma da non considerare mero “atto di violenza” – di “strappare di bocca” il fischietto all'arbitro, gettandoglielo via.

Conclude la ricorrente, ricordando l'esemplare comportamento sempre tenuto dal Sig. Paolini.

**Il ricorso merita parziale accoglimento.**

Esaminati gli atti ufficiali, si osserva che il giocatore pur per un gesto di protesta e di esasperazione, veniva a contatto con l'arbitro, stringendogli energicamente la bocca per togliergli il fischietto e gettarlo a terra assieme al cartellino.

I fatti di cui il Paolini deve rispondere non sono di lieve entità come riconosciuto anche dalla ricorrente e la sanzione non può essere “ridotta al massimo”, come richiesto nel reclamo.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice, di poter derubricare l'illecito in **atteggiamento minaccioso accompagnato da comportamento gravemente aggressivo** e, di conseguenza, anche in considerazione dei buoni precedenti del giocatore, di ridurre la durata della sanzione.

Appare quindi equa, ai sensi degli Artt. 26, 29, 127 e 132 del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale della Lega Calcio Uisp, la squalifica fino al **28 febbraio 2010**.

La tassa reclamo va restituita ai sensi dell'art. 77 RD.

Per questi motivi il Giudice d'appello in parziale accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'**Associazione Sportiva San Silvestro** di Fermignano (PU), riduce la squalifica inflitta in prima istanza al tesserato **Paolini Bramante** al **28 febbraio 2010** ed ordina la restituzione della relativa tassa.

**Dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Provinciale Calcio Uisp di Pesaro Urbino per gli adempimenti di cui all'articolo 95 lettera a) comma 2 R.D.**

*Il Giudice d'appello ”*

Publicato in Ancona il 23 novembre 2009

**Il Presidente**  
*Franco Coacci*